

LESTU DELLA DICHIARAZIONE
(ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto **PROF. ROSARIO SCAGLIONE**
 a **PALEOMO**
 residente in **PA** a **PALEOMO** D. **21/10/1950** nato e di **PA** provincia **di**
 in Via/Piazza **VIA LONGAROLA**
 in **ADUP** dipendente dell'Azienda **9**
 in **VO MEDICINA INTERNA E MEDIOAmbiente** con **INDETERMINATO - TEMPO PIENO** servizio **di**
 in **DIRIGENTE MEDICO** con contratto di lavoro (specificare a tempo determinato, indeterminato, parziale, altro,....) **di**
 la qualifica **di**

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per falsa attestazioni e dichiarazioni mendaci è sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di non versare in alcuna causa di incompatibilità o di conflitto di interesse in relazione alle funzioni svolte e all'incarico ricoperto, previste dalla vigente normativa, riportata in calce alla presente dichiarazione (1).

di appartenere alle seguenti società, enti, associazioni o organizzazioni di qualsiasi genere, fatta salva l'appartenenza a partiti politici e organizzazioni sindacali (al fine di consentire all'amministrazione di verificare se tale appartenenza o vincolo associativo possa determinare un conflitto di interessi con l'incarico e le funzioni svolte presso l'Azienda di servizio, ovvero siano tali da rendere rilevante la conoscenza a paranza della trasparenza e della imparzialità della pubblica amministrazione):
NO

di avere provveduto ad informare l'amministrazione in ordine all'eventuale ricorrenza di interessi finanziari, così come previsto dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.M. 28-11-2000, richiamato altresì nel C.C.C.N.L.L. che di seguito si riporta:

5. Trasparenza negli interessi finanziari.

1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:

a) se egli, o i suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara, se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatto frequente con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività

ovvero (nell'ipotesi in cui le suddette informazioni non siano state fornite), ai sensi del
suddetto art. 5 del Codice di comportamento dichiara che:

di essere titolare delle seguenti quote societarie o partecipazioni azionarie o altri interessi
finanziari (specificare al fine di consentire all'amministrazione di verificare se si possa configurare
conflicto di interessi con l'Azienda presso cui si presta servizio):

di non svolgere qualsiasi altra attività lavorativa non occasionale, subordinata o autonoma,
alle dipendenze di enti pubblici o di privati (ovvero l'attività di seguito indicate, nel caso di
diversa previsione normativa o contrattuale e salvo, comunque, la specifica autorizzazione richiesta
all'Azienda sanitaria e dalla medesima rilasciata e da indicare contestualmente):

di non svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza;

di svolgere le seguenti attività a titolo gratuito (indicare tipologia di attività e soggetto presso o
a favore del quale l'attività è prestata):

NO

di non avere cariche in società costituite a fine di lucro (salvo le cariche - da indicare di
seguito - per le quali la nomina è riservata alla pubblica amministrazione e sia intervenuta
l'autorizzazione di competenza dell'amministrazione presso la quale si presta servizio, e sine
quibus non, salvo le cariche in società cooperative; art. 60 e 61 del D.P.R. n. 3/1957)

di avere/non avere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con altri soggetti pubblici
o privati (specificare in caso positivo la natura della collaborazione ed i soggetti con cui è
interconnessa)

NO

di non svolgere attività imprenditoriali

ovvero di svolgere le seguenti attività (specificare):

NO

di non avere similitudine o partecipazioni in imprese che possano configurare conflitto di
interessi con il Servizio sanitario;

Si impegnerà a comunicare tempestivamente all'amministrazione sanitaria presso cui si presta servizio i conflitti di interesse o le cause di incompatibilità venendosi successivamente all'assunzione dell'incarico svolto e di impegnerà a rimuovere eventuali cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi rilevate dalla medesima amministrazione.

Data 18/01/2012

FIRMA DEL DICHIARANTE

R. Longo

(allegare fotocopia di un documento d'identità in corso di validità)

(1) Disciplina della incompatibilità:

Artt. 60 e segg. D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3

60. Casi di incompatibilità.
L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o assumere cariche in società costituite o sine die, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali lo statuto o riserva allo Stato o sia all'atto dell'assunzione l'autorizzazione del Ministro competente.

61. Limiti dell'incompatibilità.
Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative.
L'impiegato può essere preso in causa per lo adempimento di un incarico o del tempo ufficio da lui delegato.

62. Partecipazione all'amministrazione di enti e società.
Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano sotto la supervisione dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa. Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico di cui l'impiegato è parte o di cui l'ente è parte non comporta direttamente alla produzione dell'incarico per svolgere nella riserva decisa al trattamento economico necessario della direzione o del personale non direttivo.

Art. 4, comma 7, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412
7. Con il Servizio sanitario nazionale può intrattenere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, o con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la ricorrenza o con la compartecipazione delle quote di impresa che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. **OMISSIS** L'esercizio dell'attività libero-professionale del medico dipendente del Servizio sanitario nazionale è compatibile con rapporti di lavoro d'impiego, purché espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno dello stesso, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per detto personale l'accertamento della incompatibilità provvedono le autorità sanitarie competenti. Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117, D.P.R. 28 novembre 1990, n. 364. In sede di definizione degli accordi convenzionali di cui all'articolo 48, L. 23 dicembre 1978, n. 833, è definito il campo di applicazione del principio di unicità del rapporto di lavoro e valere tra i diversi accordi convenzionali.

Art. 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
5. Fermo restando la incompatibilità prevista dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da ritenersi anche alle strutture sanitarie private accreditate ovvero a quelle indicate dall'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'esercizio per l'esercizio della libera professione in qualsiasi forma da parte del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, da espletare dopo aver assolto il debito orario, è incompatibile con l'esercizio di attività libero-professionale. L'attività libero-professionale da parte del soggetto che fanno parte per la libera professione convenzionata non può comunque essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza o presso le strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente. L'accertamento della incompatibilità compete